

ORIGINALE

GIOVANNI PELLEGRINO

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

LECCE Via Augusto Imperatore n. 16 - 73100

Tel. 0832-256281 (4 linee) Fax 0832-256273

ROMA Corso del Rinascimento n. 11 - 00186

Tel. 06-68134939 (4 linee) Fax 06-68135991

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORRE

La San Raffaele S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. dr. Carlo Trivelli rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma al Corso del Rinascimento n. 11 (pec: segreteriaroma@pec.studiopellegrino.it, fax 0668135991), in virtù di mandato a margine del presente atto

per l'annullamento previa sospensiva

del decreto del presidente in qualità di Commissario ad acta 14.9.2010 n. 67, pubblicato sul BURL 7.10.2010 n. 37, recante la "ripartizione del FSR 2010. Finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali, art. 2 comma 2-sexies lettera d) del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. Determinazione del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere, art. 8 sexies comma 2 del decreto legislativo n. 502/92", nonché delle tabelle allegate e di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale

1.0. La ricorrente gestisce strutture sanitarie nell'ambito del servizio sanitario, dotate di requisiti tecnico strutturali ed organizzativi di alta complessità e che svolgono attività di riabilitazione post acuzie ad alta specializzazione.

Trattasi dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "San Raffaele Pisana" e della Casa di Cura "San Raffaele Cassino", anch'essa in attesa di ottenere il riconoscimento di IRCCS, che svolgono prestazioni di riabilitazione motoria di alta specializzazione e di Riabilitazione ad Alta

Egr. Avv. Gianluigi Pellegrino
Il sottoscritto dr. Carlo Trivelli
in qualità di legale
rappresentante della San
Raffaele S.p.A.

Vi conferisce speciale mandato
di rappresentarlo e difenderlo
nell'atto a fianco esteso ed in
ogni ulteriore atto e attività del
giudizio ivi compresa la
presentazione e proposizione di
memorie, istanze, rinunce e
motivi aggiunti.

Previamente informato, ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/03,
Vi autorizza, quale titolare del
trattamento dei suoi dati
personali, ad utilizzare detti dati
nel presente giudizio o per
l'eventuale componimento
bonario della presente lite, e
comunicare gli stessi ai Vs.
collaboratori, ed eventuali
sostituti ed ai Vs. dipendenti ed
a diffondere detti dati nei limiti
pertinenti all'incarico conferito.
Ratifica sin da ora il Vs. operato
ed elegge domicilio presso il Vs
studio in Roma al Corso del
Rinascimento n. 11

* *Carlo Trivelli*
E' AUTENTICA
[Signature]



Intensità (ex RAI) ora qualificate prestazioni di neuro riabilitazione cod 75, trattamenti riconducibili alle Gravi Disabilità in Età Evolutiva (UDGEE), nonché prestazioni di Lungodegenza ad Alta Intensità (ex LAI) ora qualificate prestazioni a pazienti in stato vegetativo o minima coscienza .

1.1. In particolare il San Raffaele Cassino oltre a posti letto di riabilitazione in ricovero ordinario e DH ha anche n. 20 posti letto dedicati alle prestazioni ex R.A.I. e n. 20 posti letto per quelle ex L.A.I.

Vengono pertanto erogate su tali posti letto prestazioni che comportano costi superiori rispetto a quelli coperti dalle tariffe predefinite, come rendicontato in dettaglio nell'anno 2009 per costi complessivi pari ad €. 5.455.426,13 (cfr. nota San Raffaele Cassino 21.4.2010).

1.2. Nel caso poi dell'IRCCS San Raffaele Pisana è lo stesso riconoscimento della qualità di IRCCS, che presuppone l'accertamento di una serie di requisiti tra cui l'alta specialità delle strutture e del livello tecnologico delle attrezzature ed i caratteri di eccellenza del livello delle prestazioni e dell'attività sanitaria, nonché della funzione istituzionale di ricerca di rilievo nazionale.

Ed infatti il San Raffaele Pisana svolge un'intensa e qualificata attività di ricerca nel settore della riabilitazione e più in generale delle Neuroscienze e per tale motivo si è dotato di un moderno Centro di Ricerca con laboratori di ricerca clinica e di base, che si avvalgono delle più recenti tecnologie a disposizione e della collaborazione di numerosi ricercatori italiani e stranieri (basti pensare che l'IRCCS Pisana ha pubblicato 119 lavori scientifici e San Raffaele Cassino 45).

2. A ciò si aggiunga che nelle suddette Strutture gestite dalla ricorrente, previ

protocolli d'intesa, sono stati attivati Corsi di laurea e Scuole di Specializzazione afferenti alle Facoltà di Medicina e più precisamente sono state stipulate convenzioni:

A) con l'Università Tor Vergata per il funzionamento della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l'IRCCS "San Raffaele Pisana", e "San Raffaele Cassino";

B) con l'Università Campus Biomedico per il funzionamento della Scuola di Specializzazione in Neurologia e in Radiodiagnostica presso l'IRCCS "San Raffaele Pisana" e la Casa di Cura "San Raffaele Cassino"

C) con l'Università La Sapienza per i Corsi di Laurea triennali in Fisioterapia e Scienze Infermieristiche presso l'IRCCS "San Raffaele Pisana".

D) con l'Università Tor Vergata per il Corso di Laurea triennale in Scienze Infermieristiche presso la Casa di Cura "San Raffaele Cassino".

3. Con il decreto epigrafato, il Commissario ad acta, nella ripartizione del F.S.R. 2010, ha assegnato il 6.35% (pari ad Euro 600.000.000) alla *Quota a destinazione finalizzata* al finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere non coperte da tariffe predefinite.

Come precisato nel provvedimento, la *Quota a destinazione finalizzata* serve a coprire i maggiori costi connessi alle funzioni assistenziali elencate dal comma 2 dell'art.8-sexies del Dlgs 502/92 e precisamente quelle relative a:

- *programmi a forte integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale con particolare riferimento all'assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti*
- *programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni o del servizio reso alla persona,*
- *attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione*

- *programmi di assistenza a malattie rare,*
- *attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza e il funzionamento della centrale operativa*
- *programmi sperimentali di assistenza,*
- *programmi di trapianto di organo, di midollo osseo o di tessuto, ivi comprese le attività connesse di accertamento, espianzi di organo, trasporto ecc..,*

Il successivo comma 3 stabilisce inoltre che *"I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della Sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume di attività svolta"*.

4. Orbene innanzitutto non risulta che sia stato adottato tale decreto, né che la Regione prima di emanare il decreto impugnato si sia posta il problema di definire i relativi costi standard da assumere quale riferimento.

5. Il decreto epigrafato, dopo aver stabilito in Euro 600.000.000 la quota destinata al complessivo finanziamento delle funzioni di cui all'art. 8 *sexies* comma 2 del Dlgs 502/92, e individuato 9 tipi di funzioni tra le quali ripartire il totale ammontare del finanziamento:

- ne assegna, del tutto immotivatamente (e come si dirà anche irrazionalmente), solo una quota minima alla *"Quota finanziamento trattamenti differenziali assistenza riabilitativa"*;
- individua dei criteri illegittimi per la suddivisione di quest'ultima tra le

strutture che svolgono la relativa funzione;

- conferma la illegittima e immotivata previsione contenuta nel decreto 70/09 (e sul punto già oggetto di impugnazione) di elevazione al 5% della soglia di significatività che consente l'accesso ai finanziamenti,
- e omette poi altrettanto illegittimamente di riconoscere alle strutture gestite dalla ricorrente parte della diversa quota relativa al "*finanziamento dei maggiori costi per la presenza della facoltà di medicina*".

6. Il provvedimento finisce così con l'assegnare soltanto alla struttura San Raffaele Cassino un contributo peraltro insufficiente per le prestazioni riferite ai programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona - assistenza riabilitativa post acuzie (per mielolesi, mielolesi paraplegici e tetraplegici e gravi cerebro lesioni acquisite), mentre all'IRCCS Pisana nulla è stato riconosciuto nonostante svolga prestazioni caratterizzate da elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona per assistenza riabilitativa.

A ciò si aggiunga che alle strutture è stato negato l'ulteriore finanziamento previsto per la presenza dei percorsi formativi universitari, quando invece è pacifica la presenza di corsi di laurea triennali, come recentemente confermato anche da codesto on.le Tar con sentenza n. 33373/2010.

7. Il decreto impugnato merita pertanto di essere annullato nei limiti di interesse per i seguenti

MOTIVI

1. ECCESSO DI POTERE, PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DETERMINAZIONE CHE INDIVIDUA LA SOMMA DA DESTINARE AI PROGRAMMI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA, E

PER MANIFESTA INCONGRUITÀ DELLA SOMMA STANZIATA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE ED AI RELATIVI COSTI DI PRODUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Nell'ambito del complessivo stanziamento di Euro 600.000.000, alla "*Quota finanziamento trattamenti differenziali assistenza riabilitativa*", viene destinata la somma di € 16.000.000 quale quota finalizzata al "*finanziamento maggiori costi di assistenza per i programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona – assistenza riabilitativa post acuzie*" di cui alla tabella 7 allegata al provvedimento impugnato.

Sul punto non è dato comprendere per quale motivo la Regione abbia modificato il criterio seguito negli anni scorsi quando ha ripartito i fondi per le funzioni sulla base della incidenza della riabilitazione sulla complessiva attività ospedaliera pari al **8,1%**.

Nella precedente DGR 1050/2007 -con cui la Regione ha provveduto a ripartire per il 2008 il finanziamento per le funzioni di cui all'art. 8-sexies del Dlgs 502/92 (denominate come alta specialità e complessità organizzativa)- il peso assegnato alla riabilitazione post-acuzie (e cioè ai programmi riabilitativi) era espressamente individuato in **misura proporzionale all'incidenza della riabilitazione post-acuzie sul totale della spesa del FSR, e indicato in misura pari all'8,1%**

La razionalità di tale criterio è stato validato da codesto on.le TAR con sentenza Sez. III quater n. 33373/2010 che poi è giunta all'annullamento degli atti ivi impugnati per altri profili di irrazionalità, mandando alla regione di porvi correzione rispettando innanzitutto e per l'appunto l'assegnazione

alla riabilitazione del 8,1% che è la quota percentuale di incidenza della riabilitazione sulla complessiva attività ospedaliera.

Ne deriva che non è dato comprendere le ragioni per cui con gli atti oggi impugnati tale quota è ridotta a soli Euro 16.000.000 **che è pari ad appena il 2,6 % del totale.**

Ed invero il criterio quantitativo prima utilizzato trovava la sua logica e razionale giustificazione nell'attribuire la quota di finanziamento destinato ai programmi di riabilitazione in misura appunto proporzionale al totale dei fondi precedentemente assegnati (in ragione della produttività) alle prestazioni di riabilitazione e che il decreto impugnato del tutto immotivatamente e illegittimamente omette di adottare, individuando una somma il cui ammontare –insufficiente e sproporzionato in relazione alle esigenze delle relative prestazioni- non è determinato in base ad alcun criterio.

Da qui l'ulteriore eccesso di potere per manifesta incongruità e illogicità della relativa determinazione nella parte in cui abbandona il criterio in precedenza indicato, per pervenire ad una assegnazione di una quota insufficiente destinata ai programmi riabilitativi, in modo arbitrario ed irragionevole, prescindendo cioè dall'adozione di qualsiasi parametro.

Se la Regione avesse adottato, come sarebbe stato corretto, il criterio in precedenza indicato nella DGR 1050/2007 e cioè la percentuale dell'8,1% dell'intero fondo da ripartire (che ammonta ad Euro 600.000.000) la quota da destinare ai programmi riabilitativi sarebbe risultata pari ad € 48.600.000, là dove l'assegnato importo di € 16.000.000 corrisponde invece solo al 2,6% del finanziamento complessivo.

L'illegittima assegnazione di tale ultimo importo -che non risponde ad alcun minimo criterio, ma solo all'ipotizzabile (e illegittimo) intento di ridurre la

"Quota finanziamento trattamenti differenziali assistenza riabilitativa" a favore delle altre - comporta come conseguenza:

- da un lato l'attribuzione al San Raffaele Cassino di una quota del finanziamento dei programmi riabilitativi di gran lunga inferiore a quella di € 3.979.368,00 determinata per l'anno 2008 con decreto del Commissario ad acta 28.12.2009 nell'ambito dell'impugnazione della delibera relativa alla ripartizione del FSR del 2008;
- dall'altro l'esclusione da qualsiasi finanziamento addirittura dell'IRCCS e ciò anche se i maggiori costi di produzione dell'alta specialità e complessità organizzativa attinenti alla riabilitazione non possono certo ritenersi assenti!!!!

2. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTI ATTI, ILLOGICITA' MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Tra i criteri indicati al p. 7 del decreto per la ripartizione tra le strutture del finanziamento la Regione conferma il valore soglia indicato nel precedente decreto 70/09, che del tutto immotivatamente aveva elevato tale soglia dallo 0,5% previsto nella delibera 1050/07 al 5%.

La ricorrente ha già impugnato sotto tale aspetto il decreto 70/09 con ricorso pendente nel merito RG 725/2010.

Le illegittimità che inficiavano la disposizione contenuta nel decreto 70 si ripercuotono sul presente decreto che ripropone senza alcuna giustificazione la medesima soglia del 5% sul totale delle giornate prodotte in ambito regionale.

Si era infatti censurato che se è vero che l'Amministrazione goda di una certa discrezionalità nello stabilire i criteri per la distribuzione di tali finanziamenti

tra le strutture, è anche vero che tali criteri non possano essere manifestamente irragionevoli ed inidonei a perseguire l'obiettivo prefissato.

Se infatti il finanziamento si propone di remunerare a consuntivo le strutture che sostengono maggiori costi per la tipologia di prestazioni erogate ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona:

- non risponde ad alcuna logica introdurre una soglia di sbarramento per l'accesso al finanziamento, perché tutte le strutture hanno sostenuto tali maggiori costi;
- e comunque se una soglia di sbarramento viene individuata, di questa deve essere fornita una spiegazione metodologica.

Non è infatti dato comprendere come mai la significatività e concentrazione delle attività organizzate fino al 2008 era riconoscibile in capo alla struttura che presentasse un parametro finale pesato superiore allo 0,5% mentre nel 2009 ed ora nel 2010 tale parametro è innalzato al 5%.

D'altronde è la stessa esiguità del numero di strutture ammesse al finanziamento a dimostrare l'illogicità e comunque l'incongruenza manifesta del parametro percentuale adottato, che ha comportato l'esclusione dell'IRCCS Pisana dal finanziamento sia per i casi ascrivibili al cod. 75, che per quelli riconducibili a UDGEE.

3. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, PER L'ESCLUSIONE DEI TRATTAMENTI PER LE GRAVI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA (UDGEE) DAI CRITERI DI RIPARTO DELLA QUOTA DESTINATA AI PROGRAMMI RIABILITATIVI, NONCHE' PER L'ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI RICONDUCIBILI AL CODICE 75 DAI

CRITERI DI RIPARTO DELLA QUOTA DESTINATA AI PROGRAMMI RIABILITATIVI

3.1. A seguito di una indagine svolta da Laziosanità-ASP sui casi trattati dagli istituti di classe A operanti nel Lazio è emerso che già nel 2007 l'IRCCS San Raffaele Pisana aveva trattato ben 216 casi ascrivibili alla disciplina U.D.G.E.E. con un numero di giornate di degenza pari a 2.812.

Nel 2008 le dimissioni dei ricoveri ordinari effettuati da Pisana ammontano a 261, mentre nel 2009 a 159 per 3.075 giornate di degenza mentre quelli in Day Hospital a 1598 per 5.572 giornate; mentre nella struttura di Cassino si rinvengono 151 dimissioni per 4918 giornate ascrivibili a UDGEE

Per l'erogazione di prestazioni ascrivibili alla disciplina UDGEE è necessario il possesso di particolari requisiti tecnologici e di personale che già con la delibera n. 1061/07 la Regione Lazio aveva indicato come necessari e che comportano senza dubbio un maggiore costo.

Basti pensare che soltanto per il personale medico e infermieristico le spese sono quasi raddoppiate (€ 574.160,00 anziché € 299.000,00), appunto perché è richiesto un maggior numero di medici, infermieri e FKT.

Orbene nonostante l'IRCCS Pisana tratti ormai da anni pazienti che rispondono ai criteri per l'individuazione dei casi assimilabili alla disciplina UDGEE, fissati dalla DGR 1061/07, la Regione non ha riconosciuto alcun finanziamento a copertura dei maggiori costi.

Né a ciò può ostare la circostanza che i 20 posti letto confermati dal decreto 46/10 come quelli sufficienti a soddisfare il fabbisogno regionale non siano ancora stati assegnati.

L'inerzia cronica della Regione nel procedere alla distribuzione dei posti letto idonei a soddisfare il fabbisogno regionale non può certo andare in danno alla

struttura che comunque in attuazione della DGR 1061/07 ha legittimamente erogato prestazioni, che pacificamente sono riconducibili a U.D.G.E.E.. e che rispondevano alla richiesta della popolazione.

Non vi è dubbio che per tali prestazioni i costi sostenuti non siano coperti dalla tariffa per cui l'esclusione dal finanziamento delle funzioni ex art. 8 sexies co. 2 D.lgs 502/92, e precisamente dal finanziamento dei maggiori costi per i trattamenti differenziali caratterizzati da elevato grado di personalizzazione delle prestazioni o del servizio reso alla persona per assistenza riabilitativa, è certamente illegittima e priva di motivazione oltre che illogica una volta che anche tali prestazioni comportano programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona con costi assolutamente superiori a quelli coperti dalla tariffa per la riabilitazione cod 56.

3.2. L'IRCCS San Raffaele Pisana, che al suo interno ha un intero Dipartimento di Riabilitazione Neuromotoria, ha erogato in attuazione della DGR 1061/07 prestazioni di alta specialità riabilitativa.

La Regione aveva infatti stabilito che i soggetti titolari dell'autorizzazione e del rapporto di accreditamento per l'espletamento di prestazioni di riabilitazione intensiva cod. 56 potessero erogare –in assenza di apposita autorizzazione ed accreditamento- anche prestazioni assistenziali più complesse e precisamente le prestazioni assistenziali cod. 75, quelle UDGEE nonché le prestazioni RAI (Riabilitazione Alta Intensità) e LAI (lungodegenza ad Alta Intensità).

Pertanto l'IRCCS pur in assenza di uno specifico budget ha sempre erogate prestazioni ascrivibili al cod. 75 (nel 2009 ci sono state presso Pisana 332 dimissioni da ricovero ordinario per 20.243 giornate, e 12 dimissioni in DH per 177 giornate; mentre al San Raffaele Cassino 135 dimissioni per 9.436

giornate di ricovero ordinario e 4 dimissioni da DH per 64 giornate), non avendo ancora la Regione provveduto all'accreditamento dei posti letto per tali prestazioni.

D'altronde è lo stesso riconoscimento della qualità di IRCCS che presuppone l'accertamento di una serie di requisiti, tra cui l'alta specialità delle strutture e del livello tecnologico delle attrezzature ed i caratteri di eccellenza del livello delle prestazioni e dell'attività sanitaria svolta e che attribuisce il potere/dovere di svolgere attività di alta specialità codice 75.

Orbene il decreto impugnato nell'esame e selezione dei casi da finanziare attribuisce rilievo esclusivamente alla presenza:

a) di pazienti mielolesi secondo i criteri previsti per l'accesso all'Unità Spinale Unipolare (codice 28) di cui al decreto commissariale n.16/2008;

b) e di pazienti affetti da gravi cerebro lesioni acquisite con le caratteristiche richieste per l'accesso ai reparti di riabilitazione ad alta intensità (RAI) sempre secondo il citato decreto n.16/2008,

escludendo invece dai criteri di riparto:

1) i pazienti ammessi all'Unità di Alta specialità neuroriabilitativa (codice 75) destinata, all'assistenza di *pazienti con postumi di cerebro lesioni, ivi comprese le forme degenerative e complesse e le complicanze a carico del SNC in corso di malattie neoplastiche e metaboliche* ;

2) i pazienti ammessi all'Unità di Riabilitazione motoria di alta specializzazione.

L'esclusione è certamente irragionevole.

Infatti tutte le prestazioni di ricovero ascrivibili al cod. 75 comportano maggiori costi di assistenza trattandosi di programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione/servizio resa alla persona.

Ed infatti i pazienti ammessi presentano esiti di ictus, sia ischemico che emorragico, e risultano colpiti da patologie neurologiche di tipo neurodegenerativo -come la sclerosi multipla (SM), la sclerosi laterale amiotrofica, il morbo di Parkinson ect.- in genere lentamente ingravescenti e, specie nelle forme più gravi, ad alta complessità assistenziale, per cui è di tutta evidenza la gravosità e onerosità della prestazione.

Peraltro non essendo stato attribuito uno specifico budget per tal tipo di prestazioni non si comprende perché i casi trattati non possano consentire quantomeno l'accesso al finanziamento per la copertura dei maggiori costi.

**4. VIOLAZIONE DI LEGGE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON
ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI
ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO.**

Il decreto indica che il criterio per la ripartizione del finanziamento della funzione di cui al p. 7 è avvenuta in base a *“selezione dei casi di mielolesioni e di gravi cerebro lesioni acquisite con determinazione della significatività dell'attività resa mediante l'applicazione di un valore soglia del 5% sul totale delle giornate prodotte in ambito regionale”*.

Non vi è però alcuna esplicazione né dei criteri che sono stati utilizzati per l'individuazione e selezione dei casi di mielolesioni e gravi cerebrali lesioni acquisite ai fini della determinazione della valorizzazione, né viene indicato il periodo di osservazione dei casi preso a riferimento.

L'assenza dell'indicazione di tali elementi è indice del difetto istruttorio che a monte inficia il decreto impugnato.

Non si comprende come sia stata determinata la quota di finanziamento alla struttura di Cassino risultando insufficiente rispetto ai casi trattati.

A titolo esemplificativo basti pensare che la casa di cura ha prodotto nel 2009 n. 7453 giornate per gravi cerebro lesioni acquisite nel reparto RAI e n. 8298 nel reparto LAI oltre alle giornate erogate nei reparti di riabilitazione intensiva per l'assistenza ai pazienti mielolesi, cod. 75 e UDGEE.

Per cui i dati esposti nella tabella 7 mal si conciliano con i dati in possesso della struttura.

5. ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DALLA QUOTA DI FINANZIAMENTO RISERVATA ALLE STRUTTURE NELLE QUALI È PRESENTE LA FACOLTÀ DI MEDICINA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ASSOLUTA CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETA'

Il decreto impugnato esclude illegittimamente le strutture gestite dalla ricorrente anche dalla diversa quota destinata al finanziamento dei maggiori costi per la presenza delle facoltà di medicina.

All'interno del San Raffaele Pisana è, infatti, presente la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma "La Sapienza" che, avvalendosi del personale con funzioni didattico organizzative e amministrativo e delle strutture assistenziali e didattiche dell'IRCCS, svolge corsi triennali di laurea di primo livello in fisioterapia e scienze infermieristiche.

Al riguardo, giova precisare che le dotazioni strutturali del San Raffaele Pisana utilizzate dall'Università per le attività di didattica, specializzazione ed assistenza sono assolutamente considerevoli in qualità, quantità, complessità, come si può desumere dagli allegati alla convenzione, nonché quanto al valore dell'investimento e costi di funzionamento.

Le strutture del San Raffaele Pisana sono messe a disposizione anche di altre Università (Tor Vergata e Campus Biomedico) per il funzionamento delle Scuole di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione e in Neurologia.

Per cui non è dato comprendere la ragione per la quale l'IRCCS San Raffaele Pisana che, **peraltro, quale IRCCS, è normativamente equiparato alle strutture pubbliche**, sia stato escluso dalla quota di finanziamento prevista copertura dei maggiori costi per la presenza delle facoltà di medicina.

L'esclusione è certamente illegittima anche alla luce del recente riconoscimento contenuto nella **sentenza della Sez. III quater di codesto on.le TAR n. 33373 /2010** dove appunto è dato leggere, in relazione alla medesima esclusione dal finanziamento per l'anno 2008, che *"per quanto riguarda la quota fondo destinata alla ricerca immotivatamente risulta escluso l'IRCCS San Raffaele Pisana che ospita corsi universitari dell'Università La Sapienza"*.

Peraltro anche presso il San Raffaele Cassino sono presenti le Università di Tor Vergata e Campus Biomedico per il funzionamento di un corso di laurea triennale in Scienze Infermieristiche e per le Scuole di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione e in Neurologia.

Non vi è dubbio invece che una volta ritenuto che tra le funzioni di cui all'art.8 sexies co. 2 del D.lgs. n. 502/1992 rientrano anche quelle i cui costi sono aumentati dalla presenza dei percorsi formativi universitari triennali della facoltà di medicina, è evidente che il relativo finanziamento afferente alla specifica funzione non possa essere assegnato alle sole strutture pubbliche (cui è comunque equiparato l'IRCCS San Raffaele Pisana), non

sussistendo alcuna sottostante *ratio* idonea a giustificare la conseguente discriminazione che si determinerebbe.

Il decreto impugnato, del resto, non ha fatto altro che ricomprendere tra le funzioni di cui al citato art. 8 sexies il precedente incremento tariffario, riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province del 15 dicembre 2005 alle c.d. aziende miste, per i maggiori costi assistenziali determinati dalle attività di didattica e ricerca, incremento confermato dalla Conferenza delle regioni e delle province del 27.1.2010 per l'anno 2009.

La Conferenza, ha infatti espressamente previsto che *“Sono definite Aziende miste tutte le Aziende Ospedaliere o gli istituti (compresi gli IRCCS) in cui sia riconosciuto l'intero triennio clinico di formazione della facoltà di medicina e chirurgia. Istituti monospecialistici presso i quali gli insegnamenti del triennio clinico siano svolti in forma esclusiva, sulla base di apposite convenzioni, in quanto assenti presso l'Azienda di riferimento del corrispondente Ateneo, rientrano nella definizione di Azienda mista. In tutti i casi sopramenzionati il riconoscimento deve essere supportato da delibere regionali di finanziamento per l'impatto delle attività didattiche e di ricerca sui costi delle attività assistenziali. Alle Aziende miste viene riconosciuto un incremento tariffario del 7% per i maggiori costi assistenziali determinati dalle attività di didattica e ricerca.....”*.

Come innanzi accennato nelle Strutture gestite dalla ricorrente, previo protocollo d'intesa con diverse Università, sono state attivate Facoltà di Medicina Scuole di Specializzazione e Corsi di laurea.

Sia l'IRCCS San Raffaele Pisana, che la San Raffaele Cassino quindi, per la presenza al loro interno di facoltà di medicina, hanno diritto all'incremento tariffario stabilito dalla Conferenza delle regioni e delle province, ovvero, alla ripartizione della quota prevista dal decreto impugnato per il

finanziamento dei maggiori costi per la presenza di facoltà di medicina

La loro esclusione dalle strutture beneficiarie di tale quota (tabella 8 allegata al provvedimento impugnato) può essere quindi solo frutto di un'assoluta carenza di istruttoria in ordine alla sussistenza –in capo alla strutture gestite dalla ricorrente o quantomeno in capo all'IRCCS- del requisito che determina l'attribuzione del finanziamento.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il *fumus* deriva dalla fondatezza dei motivi di ricorso innanzi proposti.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*. Occorre infatti rilevare che, trattandosi di finanziamento afferente all'anno in corso, **la sua concreta erogazione** in favore

a) dei soggetti beneficiari delle altre quote che hanno illegittimamente ottenuto un maggior finanziamento rispetto alla quota prevista per i programmi riabilitativi

b) dei soggetti che si avvantaggiano degli illegittimi criteri di ripartizione di tale ultima quota

c) e delle strutture che beneficiano del finanziamento dei percorsi universitari della facoltà di medicina in misura maggiore di quanto spetterebbe loro se alla stessa ripartizione partecipassero anche le menzionate strutture,

può avvenire in qualsiasi momento, con conseguente e definitiva impossibilità di soddisfare l'interesse pretensivo azionato, avendo il decreto impugnato attribuito alle singole strutture sanitarie l'intero stanziamento disposto.

A ciò si aggiunga l'ulteriore drammatica conseguenza che gran parte dei pazienti affetti da gravi patologie (esiti di ictus, sia ischemico che emorragico, nonché patologie neurologiche di tipo neurodegenerative

affidenti al codice 75) rischiano di rimanere privi di un'adeguata assistenza per la mancata remunerazione, ex art. 8 *sexies* dlgs 502/92, degli ulteriori costi afferenti ai programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona.
Per tutto quanto innanzi esposto

SI CHIEDE

A codesto On.le TAR di voler accogliere il ricorso proposto e, **previa sospensiva**, annullare in parte qua il decreto impugnato.


Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il contributo unificato verrà versato nella misura fissata ex lege pari ad € 500,00.

Con ogni salvezza.

Roma 2.12.2010

Avv. Gianluigi Pellegrino



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Gianluigi Pellegrino all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce del 3.2.2010 ho notificato per conto della San Raffaele s.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. dr. Carlo Trivelli copia conforme del presente atto a:

- al **Commissario ad acta della Regione Lazio**, nominato con delib Consiglio dei Ministri 23.4.2010 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 (cap 00186) ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n.76442529755-3 spedita dall'ufficio postale

PostImpresa Roma 2 di Roma nella data risultante dal timbro postale (n.ordine 451).

Avv. Gianluigi Pellegrino




- **Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t. domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 (cap 00186) ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n.76442529754-2 spedita dall'ufficio postale PostImpresa Roma 2 di Roma nella data risultante dal timbro postale (n.ordine 452).**

Avv. Gianluigi Pellegrino



- **alla Regione Lazio in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. presso la sede in Roma alla via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 (cap 00145) ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n.76442529753-1 spedita dall'ufficio postale PostImpresa Roma 2 di Roma nella data risultante dal timbro postale (n.ordine 453)**

Avv. Gianluigi Pellegrino



- **all'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma alla via di Grottarossa nn. 1035-1039 (cap 00189) ivi inviandone copia**


conforme a mezzo raccomandata a.r. n.76442529752-0 spedita dall'ufficio postale PostImpresa Roma 2 di Roma nella data risultante dal timbro postale (n.ordine 454)

Avv. Gianluigi P...




- al **Centro Paraplegici Ostia**, in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Lido di Ostia, alla via Vega 3, 00122 (RM), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n.76442529751-9 spedita dall'ufficio postale PostImpresa Roma 2 di Roma nella data risultante dal timbro postale (n.ordine 455)

Avv. Gianluigi Pellegrino



- al **Policlinico Universitario statale Umberto I°**, in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma al Viale del Policlinico n. 155 (cap 00161) ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76442529750-8 spedita dall'ufficio postale PostImpresa Roma 2 di Roma nella data risultante dal timbro postale (n.ordine 456)

Avv. Gianluigi Pellegrino



N. Raccomandata

76442529754-2



Posteitaliane

EP0795-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (21/08/11) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO FRES. CORR. 1110 c/o		N° CIV.	
VIA / PIAZZA VIA DEI TORNICENTIERI 122		N° CIV.	
C.A.P. 00146	COMUNE ROMA	PROV.	
MITTENTE AVV. GIANLUIGI PELLEGRINO		N° CIV.	
VIA / PIAZZA 00186 Roma - Corso del Finascimento n. 11		N° CIV.	
C.A.P. 06/68134939	COMUNE Fax 06/68135991	PROV.	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 70050 Sez. 03 Operaz. 0111
 Causale: AG 06/12/2010 18:43
 Peso gr.: 59 Tariffa € 6,05 Affr. € 6,05
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 765115015475

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76442529753-1



Posteitaliane

EP0795-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (21/08/11) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO REGIONE LAZIO		N° CIV.	
VIA / PIAZZA VIA R. R. GARIBALDI		N° CIV.	
C.A.P. 00145	COMUNE ROMA	PROV.	
MITTENTE AVV. GIANLUIGI PELLEGRINO		N° CIV.	
VIA / PIAZZA 00186 Roma - Corso del Finascimento n. 11		N° CIV.	
C.A.P. 06/68134939	COMUNE Fax 06/68135991	PROV.	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 70050 Sez. 03 Operaz. 0110
 Causale: AG 06/12/2010 18:42
 Peso gr.: 59 Tariffa € 6,05 Affr. € 6,05
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 765115015464

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76442529752-0



Posteitaliane

EP0795-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 981514) - SI (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO <i>AVV. GIANLUIGI PELLEGRINO</i>		N° CIV.
VIA / PIAZZA <i>00186 ROMA</i>		PROV.
C.A.P.		
MITTENTE AVV. GIANLUIGI PELLEGRINO		
00186 Roma - Corso del Rinascimento n. 11		N° CIV.
VIA / PIAZZA 06/68134939 Fax 06/68135991		PROV.
C.A.P.		COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 70050 Sez. 03 Operaz. 0109
 Causale: AG 06/12/2010 18:41
 Peso gr.: 59 Tariffa € 6,05 Affr. € 6,05
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 765115015453

TASSE

Bollo (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76442529750-8



Posteitaliane

EP0795-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 981514) - SI (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO <i>BUKLINICO UMBERTO I</i>		N° CIV.
VIA / PIAZZA <i>00161 ROMA</i>		PROV.
C.A.P.		COMUNE
MITTENTE AVV. GIANLUIGI PELLEGRINO		
00186 Roma - Corso del Rinascimento n. 11		N° CIV.
VIA / PIAZZA 06/68134939 Fax 06/68135991		PROV.
C.A.P.		COMUNE
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 70050 Sez. 03 Operaz. 0109
 Causale: AG 06/12/2010 18:41
 Peso gr.: 59 Tariffa € 6,05 Affr. € 6,05
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 765115015544

N. Raccomandata

76442529751-9



Posteitaliane

EP0786-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (2a ed. 1997) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO CENTRO FAMILIARISTICO OSTIA		N° CIV. 3
VIA / PIAZZA VIA VEGA		
C.A.P. 00122	COMUNE LIDO DI OSTIA	PROV. RM

MITTENTE AVV. GIANLUIGI PELLEGRINO		N° CIV.
VIA / PIAZZA 00188 Roma - Corso del Finascimento n. 11		
C.A.P. 06/68134939	COMUNE Fax 06/68135991	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
--	--

Fraz. 70050 Sez. 03 Operaz. 0107
 Causale: AG 06/12/2010 18:38
 Peso gr.: 59 Tariffa € 6,05 Affr. € 6,05
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 765115015555

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76442529755-3



Posteitaliane

EP0786-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (2a ed. 1997) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO CONM. AD ALTA / O AVVOCATURA		N° CIV. 12
VIA / PIAZZA VIA DEI PORTOGHESI		
C.A.P. 00188	COMUNE ROMA	PROV.

MITTENTE AVV. GIANLUIGI PELLEGRINO		N° CIV.
VIA / PIAZZA 00188 Roma - Corso del Finascimento n. 11		
C.A.P. 06/68134939	COMUNE Fax 06/68135991	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
--	--

Fraz. 70050 Sez. 03 Operaz. 0106
 Causale: AG 06/12/2010 18:38
 Peso gr.: 59 Tariffa € 6,05 Affr. € 6,05
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 765115015486

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100